

In GU il decreto che recepisce la direttiva europea con gli obblighi per le grandi società

# Multinazionali e tasse in chiaro

In particolare per le società con ricavi sopra i 750 milioni

DI FRANCESCO SPURIO  
E CHIARA FORINO

**O**bligo di pubblicazione sul proprio sito delle informazioni più rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per le società di grandi dimensioni.

Questo è quanto emerge dal decreto legislativo 128/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre che ha recepito la direttiva 2021/2101 UE.

In particolare, l'obbligo scatta per le società, che, in autonomia o come gruppo che, negli ultimi due esercizi, hanno conseguito ricavi superiori ai 750 milioni di euro a livello consolidato.

La norma interessa anche le società controllate da un'impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento, i cui ricavi su base consolidata, determinati sulla base della legislazione ad essa applicata, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750 milioni di euro.

In questo caso se la controllante non adempie all'obbligo di comunicazione la controllata residente deve fornire le informazioni in suo possesso e produrre una dichiarazione in cui comunica che la capogruppo non ha fornito le informazioni necessaria per adempiere in modo completo.

La norma, che entrerà in vigore il 29 settembre 2024, impone alle società interessate di rendere pubblicamente disponibili le informazioni fiscali e aziendali individuate dalla direttiva entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio, a partire dagli esercizi finanziari avvenuti inizio dopo il 22 giugno 2024. I dati dovranno essere disponibili per cinque anni consecutivi.

Il legislatore ha stabilito che la comunicazione, che dovrà essere gratuitamente accessibile, dovrà contenere: la descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese; il numero di dipendenti; l'ammontare complessivo dei ricavi; comprensivi delle operazioni con parti correlate; l'importo degli utili prima del calcolo delle imposte e l'ammontare degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio, espressi nella valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capo-

gruppo.

Per i gruppi di imprese dovrà essere fornito l'elenco delle imprese che fanno parte del gruppo, con la distinzione tra quelle stabilite nell'Unione Europea e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali. Inoltre, per ogni giurisdizione fiscale, dovranno essere forniti: l'imposta sul reddito maturata nel corso dell'esercizio, l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa e l'importo degli utili non distribuiti. Se nella stessa giurisdizione sono presenti più entità del gruppo le informazioni dovranno essere prodotte in aggregato.

E' opportuno evidenziare che le informazioni potranno essere fornite secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 per la rendicontazione Paese per Paese ai fini fiscali

(Cbcr) introdotta dall'articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016), secondo cui la controllante, capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Tuir, deve presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese ai fini fiscali. Pertanto, tale opzione consentirà a molte società destinatarie della normativa di adempiere al nuovo obbligo pubblicando il report utilizzato per la comunicazione alle amministrazioni fiscali.

Oltre alla pubblicazione sul sito istituzione di tutte le società del gruppo, la comunicazione dovrà inoltre essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. In questo modo, i soggetti terzi interessati potranno estrarne i dati con i medesimi oneri previsti per l'estrazione del bilancio di esercizio. ■

## Limiti a impugnare l'estratto ruolo

**Non è impugnabile l'estratto di ruolo al di fuori dei due casi previsti dalla legge. Lo chiarisce la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 9854/34 del 22/7/2024. Rigettato il ricorso del contribuente avverso l'estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento non ancora notificata dall'Agente della riscossione per importi dovuti a seguito del controllo automatizzato, operato ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 600/1973, della dichiarazione Modello Unico presentata.**

Ciò in quanto non ricorreva alcuna delle condizioni previste dall'art. 12, comma 4-bis, dpr 602/1973.

La disposizione, infatti, stabilisce solo due casi in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione: quando il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al dlgs 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del dpr 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Peraltro, l'impugnazione era avvenuta prima ancora della materiale notifica della cartella di pagamento, la quale era ancora in fase di consegna. Ossia, l'impugnazione era stata data nei confronti di un atto prodromico, non ancora effettivamente lesivo. Il che conferma la pronuncia di inammissibilità. Pertanto nel caso in esame, non essendovi i presupposti per la diretta impugnazione, la Cgt di primo grado di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti costituite.

A mente del neo-introdotta art. 47-ter, dlgs. 546/1992, tale pronuncia semplificata può essere adottata quando il giudice ravvisi la "manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso".

## Cripto, con la fiduciaria niente Rw

**La detenzione di crypto attività attraverso una società fiduciaria italiana semplifica la gestione di tutti gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e gli evita la compilazione del quadro RW.**

Le imposte, ivi incluso il bollo di cui si occupa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 181/2024 (vedi ItaliaOggi di ieri), potranno cioè essere pagate attraverso un sostituto d'imposta e, se è un intermediario bancario, finanziario o una società fiduciaria, il contribuente non dovrà neppure preoccuparsi di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi.

È la stessa Agenzia delle Entrate ad avere espressamente previsto, nella circolare 30/E del 27 ottobre 2023 con la quale viene data attuazione alle norme contenute nell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che anche le crypto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Questa norma stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali a condizione che siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Rientrano in tale categoria gli intermediari bancari e finanziari e, in particolare, le società fiduciarie di

cui alla legge 1966/39. Tali società, per effetto di quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 461/1997, così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano nel novero dei soggetti che possono fare il sostituto d'imposta sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permuta o detenzione di crypto-attività.

Assumendo tale ruolo, la fiduciaria si occuperà, per conto del proprietario delle crypto-attività che le ha conferito mandato, di calcolare e versare le imposte dovute sulle crypto-attività, di calcolare e versare l'imposta di bollo e di gestire gli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, esonerando quindi il cliente dalla compilazione del quadro RW.

Con l'entrata in vigore, oggi, del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, con il quale l'Italia ha adottato la normativa europea MiCAR, gli ormai numerosi operatori in crypto-attività saranno chiamati a fare un attento check-up della loro operatività e della loro clientela anche in termini di verifica della regolare detenzione sul piano fiscale delle crypto (i.e. indicazione in quadro RW o affidamento ad una fiduciaria); ciò si rende necessario per poter dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob, nuove autorità di vigilanza sul settore delle crypto-attività e dei relativi operatori, di aver posto in essere tutti i necessari controlli sulla loro clientela anche in ordine alla origine fiscalmente lecita delle crypto e/o delle risorse utilizzate per acquistarle.

Fabrizio Vedana

© Riproduzione riservata

Giulia Provino

© Riproduzione riservata